COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CVII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 MARZO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1445

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1445

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

ROMANATO ed altri: Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585 (3765) 1445

PRESIDENTE . . 1445, 1446, 1447, 1448, 1449

BRONZUTO 1446, 1448

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1447, 1448

GIOMO 1446

RACCHETTI, *Relatore* . . . 1445, 1447, 1448

VALITUTTI 1447, 1448

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1449

La seduta comincia alle 9,35.

FRANCESCHINI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Dall'Armellina, De Zan, Pitzalis, Rampa, Romanato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bertè, Buzzi, Caiazza, Magrì e Reale Giuseppe sono sostituiti rispettivamente dai deputati Marotta Vincenzo, Tenaglia, Biasutti, Darida, Armani per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri: Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585 (3765).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Romanato, Nicolazzi, Borghi, Giomo, Moro Dino, Berté e Pitzalis: « Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585 », n. 3765.

L'onorevole Racchetti ha facoltà di svolgere la relazione.

RACCHETTI, *Relatore*. Come tutti i colleghi sanno in questi ultimi anni sono stati approvati dei provvedimenti di carattere ecce-

zionale e temporaneo, non tanto e non solo per venire incontro alle legittime richieste degli interessati, ma soprattutto per far fronte alle carenze di insegnanti nella scuola secondaria e nella scuola media. Fra questi provvedimenti ve ne sono due che ci interessano in modo particolare: uno riguardante gli incarichi triennali (legge 28 luglio 1961, n. 831) e l'altro che riguarda l'utilizzazione nelle scuole medie di maestri laureati e di ruolo nella scuola elementare (legge 4 giugno 1962, n. 585). Questa utilizzazione dei maestri laureati di ruolo nella scuola media era stata disposta per la durata di 5 anni a partire dall'anno 1962-63. Gli incarichi triennali furono poi successivamente prorogati nel 1965, con la legge n. 335 e nel 1966 con la legge n. 336. Pertanto, il 30 settembre 1967 scadranno sia le proroghe per gli incarichi triennali sia la possibilità di utilizzazione nella scuola media dei maestri laureati. Per questo motivo si pone la necessità di prorogare con urgenza questi due provvedimenti. Devo far notare che nel frattempo è in via di applicazione la legge 25 luglio 1966, n. 603 (si segnalano alcuni ritardi dovuti all'introduzione che abbiamo fatto in tale legge della disposizione riguardante le « tre sedi ». Il mio provveditorato, per esempio, ha provveduto alla graduatoria provinciale, ma deve attendere le altre) ed è stata assegnata alla nostra Commissione, ma non discussa, una proposta di legge, già approvata dal Senato, concernente la nuova disciplina degli incarichi e supplenze. Di fronte alla mancanza di operatività di questi due ultimi provvedimenti che ho ricordato, si rende indispensabile la proroga delle due leggi sopra citate, nella speranza che per il futuro non si debba più ricorrere ad ulteriori proroghe.

Dalla presente proroga, che nell'articolo 1 ricalca, le proroghe precedenti, si son però voluti escludere gli incarichi relativi agli insegnamenti di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media. Faccio notare che questa esclusione, già approvata nelle precedenti proroghe, non è stabilita a danno degli insegnanti ma è disposta, al contrario, per tutelarli. Infatti nei riguardi di questa categoria si è determinata una situazione particolare per la quale, molte volte, occorre che gli insegnanti più anziani possono avere un numero di ore di insegnamento inferiore di quello di insegnanti meno anziani. Con la soppressione della terza classe delle scuole di avviamento, con la proroga degli incarichi triennali, si sarebbe cristallizzata la situazione a tutto danno degli insegnanti che avevano più titoli. Questi ultimi, infatti hanno la convenienza e, direi, il diritto, di ottenere la riformulazione della graduatoria per non cristallizzare una situazione che può tornare a loro danno e a danno della stessa scuola.

Oltre i motivi che già sussistevano per le proroghe precedenti, oggi se ne aggiunge un altro. Dobbiamo, infatti, tener presente che con il 1° ottobre 1966 gli insegnanti di cui trattasi hanno ottenuto l'incarico per le materie di applicazioni tecniche e sono entrati in ruolo per effetto della legge n. 831, ad orario completo quindi (18 ore) ed occupando, generalmente, cattedre nelle sedi più ambite.

È evidente che si è determinata una situazione che deve essere riesaminata opportunamente, tenendo soprattutto presente la necessità di rivedere e rinnovare le graduatorie attuali.

Per questi motivi, ritengo che la proroga sia utile e necessaria e quindi esprimo parere favorevole al disposto della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Noi voteremo a favore di questa proposta di legge, in quanto riteniamo che la stessa possa permettere all'amministrazione della scuola di assicurare una continuità didattica in attesa di una definitiva sistemazione.

BRONZUTO. Molto brevemente, vorrei far notare e sottolineare l'assurdità ed il caos che si son venuti a determinare nel settore. L'assurdo consiste nel fatto che noi andiamo ad esaminare dei provvedimenti che sono in netto contrasto tra di loro; per cui ritengo che non riusciremo mai ad uscire dal ginepraio che noi stessi abbiamo creato.

Quando fu discussa la legge n. 603 del 1966, facemmo presenti le nostre osservazioni sulla portata che la citata legge avrebbe avuto nei riguardi della scuola; allo stato attuale non possiamo che rilevare la giustezza della nostra posizione di allora, per cui adesso ci troviamo costretti a rivedere alcune norme onde trovarne gli opportuni correttivi.

Se con il provvedimento al nostro esame si intendono prorogare gli incarichi triennali; mi chiedo quale situazione si verrà a determinare quando verrà in discussione la proposta di legge n. 630 trasmessaci dal Senato, intesa ad annullare i suddetti incarichi.

Inoltre esiste un'altra situazione assurda ed insostenibile: quella che riguarda gli insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti di economia domestica. Quest'anno, nella maggioranza dei provveditorati italiani, un fortissimo numero di questi insegnanti è rimasto sen-

za occupazione e non ha trovato alcuna possibilità di sistemazione nemmeno con la legge Fusaro-Codignola, per cui esiste una costante pressione dei citati insegnanti presso il Ministero della pubblica istruzione per la ricerca di una sistemazione. Dal citato Ministero abbiamo avuto soltanto un impegno formale per il prossimo anno scolastico.

Con questa proposta di legge, affermiamo che, sussistendo i motivi per cui negli anni 1965 e 1966 furono esclusi dalla proroga delle nomine triennali gli insegnanti tecnico-pratici nonché quelle di economia domestica, si ritiene opportuno lasciare invariata la norma in vigore.

Noi vorremmo sapere dall'onorevole Sottosegretario che cosa il Governo intende fare, non solo per l'anno prossimo, ma anche per l'anno in corso nei confronti di questi numerosi insegnanti.

Quindi, mentre non neghiamo che sia giusto prorogare le nomine triennali, desideriamo richiamare l'attenzione sulla situazione venutasi a determinare nel settore degli insegnanti tecnico-pratici, degli insegnanti di applicazioni tecniche e di economia domestica.

VALITUTTI. Come già ha fatto il collega Giomo, mi dichiaro favorevole al provvedimento. Il termine degli incarichi sta per scadere; si tratta del termine entro il quale debbono essere esaminate le domande dei maestri di ruolo. Se non si dovesse approvare questo provvedimento si rischierebbe di mettere in crisi un notevole settore della scuola media italiana. D'altra parte non possiamo far dipendere la sospensione di un provvedimento così necessario da un progetto di legge il cui esito finale è assai incerto. La prudenza consiglia di approvare subito, facendo anche voti che il Senato sia altrettanto celere. L'unico dubbio che ho, e che intendo sottoporre al Governo e alla Commissione, riguarda la formulazione della norma relativa ai maestri elementari. Sembra a me che si sia prescelto un modo più che sbrigativo per ridare validità ultra quinquennale alla legge 4 giugno 1962 che riguardava il conferimento di incarichi ai maestri per i ruoli nella scuola media, sopprimendo con l'articolo 2 l'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585, che prevedeva appunto la scadenza quinquennale di tale legge. Non so se sarebbe stato più opportuno essere più espliciti nel richiamare in vigore le norme della legge del 1962,n. 585.

RACCHETTI, *Relatore*. Anche in me erano sorte delle perplessità al riguardo, tuttavia le ho superate dopo un'attenta lettura dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585. Infatti, questo articolo dispone che la « presente legge ha efficacia per 5 anni scolastici a decorrere dall'inizio ». È chiaro, dunque, che, sopprimendo l'articolo 5 della citata legge, si viene solo ad annullare la scadenza quinquennale in esso disposta. Poiché il termine non è ancora scaduto (scade il 30 settembre), mi sembra che non ci sia motivo alcuno di dubbio.

VALITUTTI. È solo una questione formale quella che ho sollevato.

PRESIDENTE. Passiamo cercare di rendere più esplicito il testo dell'articolo 2.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RACCHETTI, *Relatore*. Mi pare che il problema sia diverso. Mentre infatti, per gli incarichi triennali si tratta di una proroga di un anno, qui il concetto non è quello di proroga ma è quello di abolire il concetto di termine di incarico. Il concetto è che i maestri laureati di ruolo possono essere comandati, o utilizzati nella scuola media senza limiti di tempo, perciò attualmente se ne ravvede la necessità. Quindi, mi pare che sia migliore formulazione che non quella di una proroga di uno o due anni, che poi ci metterebbe tra poco tempo nella necessità di provvedere per una ulteriore proroga.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge, anche perché la stessa viene incontro ad una difficoltà notevole in cui ci troviamo per l'ordinanza degli incarichi supplenti. In mancanza di questo provvedimento avremmo un vuoto pauroso ed una difficoltà notevole nel garantire la continuità didattica.

Desidero ricordare alla Commissione che, nella precedente discussione per la proroga annuale, varie critiche furono espresse da parte di alcuni colleghi sulla necessità della proroga stessa e fu espresso il desiderio che la materia fosse regolamentata definitivamente.

Il Governo accettò questa indicazione e collaborò, in maniera piuttosto determinante, con l'altro ramo del Parlamento quando fu esaminata la proposta di legge Spigaroli ed altri. Tale provvedimento è stato approvato dal Senato ma non si è ancora potuto discutere in questa Commissione. Ci troviamo quindi nell'impossibilità di poter intervenire tempestivamente. Ecco perché accettiamo la proroga annuale in esame che viene incontro alla necessità cui abbiamo fatto cenno, di consentire la continuità didattica.

Per quanto riguarda gli insegnanti elementari laureati, ricordo agli onorevoli colleghi, che la legge n. 603 prevede dei concorsi speciali per quegli insegnanti che sono in determinate condizioni. Il citato concorso sarà indetto nell'anno 1967 e permetterà di immettere nel ruolo della scuola media questi insegnanti laureati che già esercitano l'insegnamento.

Per quanto si riferisce alla richiesta dell'onorevole Bronzuto, vorrei ricordare che l'anno scorso il problema si è presentato in una drammatica dimensione. Si era ritenuto con la legge Fusaro-Codignola e con la definizione degli organici degli istituti professionali di poter risolvere questo annoso problema.

Purtroppo non si è ancora potuto provvedere alla sistemazione degli istituti professionali, ma al Senato è stato presentato un provvedimento d'iniziativa del senatore Genco ed altri (di cui è già iniziata la discussione) che prevede la stabilità nei ruoli degli istituti professionali anche degli insegnanti di cui trattasi. In merito, il parere del Governo è favorevole e ci auguriamo che il suo *iter* legislativo sia il più sollecito possibile.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1967, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335 e con legge 26 maggio 1966, n. 336, nonché quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1967-68.

Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media.

Gli onorevoli Bronzuto e Seroni hanno presentato un emendamento con il quale propongono di sopprimere il secondo comma dell'articolo 2.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Valitutti. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Noi siamo contrari all'emendamento presentato per una ragione di funzionalità della proposta di legge stessa. Avendo negli anni scorsi stabilito la esclusione di questi insegnanti, purtroppo, dobbiamo fare altrettanto oggi in quanto non si tratta che di una proposta di legge di proroga alle precedenti disposizioni. Si è creata, ormai, una situazione di fatto che renderebbe inapplicabile la norma relativa alla eliminazione di quella limitazione.

Non vi è alcun dubbio che esiste il problema angoscioso di questi insegnanti e noi dobbiamo fare ogni sforzo per risolverlo, ma non mi sembra che la via suggerita dall'emendamento possa raggiungere lo scopo.

Ripeto, pertanto, che siamo contrari all'emendamento stesso.

RACCHETTI, *Relatore*. Non condivido l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 1.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 1 del quale è stata chiesta la soppressione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585, è soppresso.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

BRONZUTO. Per dichiarazione di voto, desidero confermare che siamo favorevoli all'approvazione dell'articolo 2. Poiché però la Commissione ha respinto il nostro emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 1, non possiamo essere favorevoli alla proposta di legge in esame. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che già in occasione dell'esame delle precedenti leggi di proroga dei provvedimenti per gli incarichi triennali, il nostro gruppo si è battuto perché fossero mantenute le proroghe anche per gli insegnanti di applicazioni tecniche maschili e femminili e ricorderanno anche che, in quella occasione, sostenemmo la stessa battaglia che abbiamo sostenuta quest'oggi. Poiché non è stato accolto il nostro emendamento, riconfermando così l'esclusione degli insegnanti

di cui si tratta (ricordo qui che il Ministro aveva detto che vi sarebbero state materie sacrificate ma che non ci sarebbero stati insegnanti sacrificati), insegnanti che hanno dedicato tanti anni della loro vita alla scuola, noi non possiamo dare il nostro voto favorevole. Per questo motivo, pur essendo favorevoli alla proposta di proroga degli incarichi triennali, voteremo contro il provvedimento. È chiaro infatti che votare a favore di esso significherebbe, da parte nostra, riconoscere giusta l'esclusione della categoria degli insegnanti di applicazioni tecniche, maschili e femminili.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

ROMANATO ed altri: « Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585 » (3765):

Presenti e votanti	21
Maggioranza	12
Voti favorevoli	18
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Marotta Vincenzo, Borghi, Bronzuto, Tenaglia, Biasutti, Calvetti, Codignola, Ermini, Franceschini, Fusaro, Giomo, Illuminati, Darida, Racchetti, Armani, Rosati, Savio Emanuela, Seroni, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

Sono in congedo:

Dall'Armellina, De Zan, Pitzalis, Rampa, Romanato.

La seduta termina alle 19,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO